



Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

VISTO il decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131 che all'articolo 14, comma 1 prevede che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sia istituito un apposito programma finalizzato a promuovere la mobilità sostenibile con il finanziamento di interventi proposti da Comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 50.000 abitanti e da Città Metropolitane, il cui territorio ricada in zone di superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155, come individuate in sede di contenzioso europeo (sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 2002, in causa C-573/19, in relazione agli ossidi di azoto, e lettera di costituzione in mora della Commissione europea del 13 marzo 2024 nella procedura di infrazione n. 2014/2147, in relazione al materiale particolato PM10), per un importo complessivo pari a 500 milioni di euro a valere sul fondo previsto dall'articolo 1, comma 498, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234;

VISTO il decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, recante attuazione della direttiva UE 2016/2284 del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici;

VISTO il Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre del 2021, finalizzato ad assicurare il rispetto degli impegni di riduzione delle emissioni previsti dal decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81;

VISTO l'articolo 1, comma 498, della Legge n. 234 del 2021 e ss.mm.ii. che istituisce, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) un Fondo per l'attuazione delle misure del Programma Nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per il 2023, 100 milioni di euro per il 2024, 150 milioni di euro per il 2025 e 200 milioni di euro annui dal 2026 al 2035, e delega la disciplina delle modalità di utilizzo delle risorse del Fondo ad appositi decreti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto, per gli aspetti di rispettiva competenza, con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute, il Ministero dello sviluppo economico, oggi denominato delle imprese e del made in Italy, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, oggi denominato delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, oggi denominato dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

VISTA la Direttiva europea 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, recepita con il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155;



VISTA la Direttiva comunitaria 2024/2881/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, che abroga le direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE e stabilisce nuovi standard di qualità dell'aria per gli inquinanti più restrittivi, da raggiungere entro il 2030, maggiormente allineati agli orientamenti dell'OMS, al fine di migliorare progressivamente la qualità dell'aria fino al raggiungimento di livelli non più considerati nocivi per la salute umana, gli ecosistemi naturali e la biodiversità;

CONSIDERATO che, in materia di qualità dell'aria, sussiste da anni un contenzioso con le autorità europee, con l'apertura di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e con l'accertamento, da parte della Corte di Giustizia Europea, del venire meno dell'Italia agli obblighi unionali in tema di adozione di misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria fissati per il materiale particolato PM10 (procedura n. 2014/2147) e per il biossido di azoto (NO₂) (procedura n. 2015/2143) in molte zone del territorio nazionale;

CONSIDERATO che, in particolare, risultano oggetto della procedura n. 2015/2143 diverse zone appartenenti alle Regioni Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sicilia e Toscana;

CONSIDERATO che, nell'ambito della procedura di infrazione n. 2014/2147, per una serie di zone delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto, Puglia, Toscana, Campania e Lazio la Commissione Europea ha proceduto ad inviare alla Repubblica italiana una lettera di messa in mora ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

CONSIDERATO che l'attuazione di una serie di misure nell'ambito del Programma Nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico può concorrere a superare la situazione di criticità relativa alla qualità dell'aria che caratterizza diverse zone del territorio italiano;

CONSIDERATO che il Programma Nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico prevede un Gruppo di Lavoro composto da rappresentanti dei Ministeri dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'economia e delle finanze, della salute, delle imprese e del made in Italy, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e delle infrastrutture e dei trasporti e da rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, dell'ANCI, dell'UPI, dell'ISPRA, del CNR e dell'ENEA, avente il compito di definire le specifiche modalità, le priorità, le tempistiche e l'entità delle risorse per l'attuazione delle misure del Programma Nazionale (capitolo 10 del Programma);

CONSIDERATO che nel corso delle attività istruttorie del Gruppo di Lavoro è stata condivisa, come modalità per l'attuazione delle misure del Programma Nazionale, una proposta relativa alla istituzione di un programma integrato di interventi sulla mobilità urbana e metropolitana, oggi finanziato dal decreto-Legge n. 131/2024;

VISTA la normativa europea e nazionale afferente al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di cui al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza), al decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 (convertito con modificazioni dalla Legge 1° luglio 2021, n. 101, "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti") ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021 (recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77);

VISTO il PNRR presentato dall'Italia e approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, che prevede una serie di misure in materia di mobilità sostenibile (rinnovo del parco autobus, sviluppo del trasporto rapido di massa, mobilità ciclistica, ecc.), con una importante dotazione finanziaria;

CONSIDERATO che le risorse previste per tali misure, ripartite tra sottoinsiemi limitati di Comuni e Città Metropolitane, hanno ad oggetto, nel PNRR, interventi prevalentemente infrastrutturali e inerenti alle relative forniture; non interessano, invece, la componente di servizio o le azioni utili a conformare



e orientare gli investimenti a specifiche finalità di interesse nazionale e locale che rafforzino gli effetti degli interventi in un quadro sinergico di politiche ambientali, infrastrutturali e dei trasporti;

CONSIDERATO che l'articolo 14 del decreto-Legge 16 settembre 2024, n. 131 prevede che i progetti da finanziare con il relativo programma possano avere l'obiettivo di incrementare l'efficacia dei progetti finanziati dal PNRR, in termini di miglioramento della qualità dell'aria;

CONSIDERATO che il programma di finanziamenti, da istituire ai sensi dell'articolo 14 del decreto-Legge 16 settembre 2024, n. 131, deve, per tutti tali presupposti, avere ad oggetto un sistema di supporto agli enti locali, dalla fase *ex ante* a quella *ex post*, nella realizzazione di progetti in materia di mobilità sostenibile (inclusi quelli dei Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile), orientati al miglioramento della qualità dell'aria;

VISTO il Piano di azione nazionale per il miglioramento della qualità dell'aria, predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del decreto-Legge 16 settembre 2024, n. 131, approvato con Delibera del 20 giugno 2025 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del medesimo decreto-Legge 16 settembre 2024, n. 131;

CONSIDERATO che il citato Piano di azione nazionale prevede cinque ambiti di intervento, uno trasversale, tre tematici (agricoltura, mobilità e riscaldamento domestico a biomassa legnosa) ed uno complementare e individua specifiche azioni operative su tutti i settori emissivi, inquadrare in una strategia unica e complessiva, che sia direttamente sia indirettamente possano assicurare un'aria più salubre per i cittadini, riducendo le emissioni atmosferiche inquinanti;

CONSIDERATO che, nell'ambito di intervento del Piano di azione nazionale inerente al settore della mobilità, è prevista la citata misura di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-Legge 131/2024, relativa alla costituzione di un Programma di finanziamenti per la mobilità sostenibile rivolto alle Città metropolitane ed ai Capoluoghi di Provincia;

RITENUTO di istituire, su tali basi legali, un *“Programma integrato di interventi sulla mobilità urbana e metropolitana”*;

CONSIDERATO che tale Programma si deve fondare su apposite linee di intervento a cui afferiscano i progetti da finanziare, individuate sulla base di una indagine preliminare rispetto alle necessità degli enti locali interessati;

VISTO il Regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, pubblicato il 28 giugno 2024 ed entrato in vigore il 18 luglio 2024, che modifica il Regolamento (UE) 2021/1153 e il Regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il Regolamento (UE) n. 1315/2013, e ridefinisce la mappa delle grandi Reti di Trasporto Europee identificando i Comuni a più alta densità di domanda di mobilità, in quanto nodi urbani o in quanto dotati di infrastrutture nazionali di trasporto come aeroporti, porti, *hub* ferroviari e logistici, nonché stabilisce l'obbligo entro il 2027 per tutti i Comuni identificati come nodi urbani di redigere il proprio Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile, anche se inferiori a 100 mila abitanti;

VISTA la normativa sui PUMS (Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile) di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, e relative norme di attuazione, la cui rilevanza, in materia di mobilità sostenibile, motiva la previsione che gli enti locali tenuti a dotarsi di tale Piano, in particolare i Comuni con più di 100 mila abitanti e le Città Metropolitane ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale n. 357 del 4 agosto 2017, possano accedere ai finanziamenti del Programma solo in caso di intervenuta adozione dello stesso;

CONSIDERATO che il Programma deve prevedere, come beneficiari dei finanziamenti, gli enti locali individuati dell'articolo 14 del decreto-Legge 16 settembre 2024, n. 131;

CONSIDERATO che l'assegnazione delle risorse a ciascun beneficiario, quale inserita nel Programma, è determinata sulla base di un criterio di ripartizione che considera, con incidenze



differenti a seconda della categoria di beneficiario, la popolazione residente secondo gli ultimi dati ISTAT pubblicati e la superficie interessata da situazioni di superamento dei valori limite di qualità dell'aria del materiale particolato PM10 e degli ossidi di azoto;

CONSIDERATO che, nell'ambito della ripartizione delle risorse, al fine di massimizzare l'efficacia del Programma rispetto ai reali fabbisogni, in relazione agli enti a più alta attrattività di mobilità, una quota fissa di risorse è destinata ai Comuni beneficiari rientranti nell'elenco allegato al citato Regolamento (UE) 2024/1679 sulle reti transeuropee di trasporto (TEN-T);

CONSIDERATO che, nell'ambito della ripartizione delle risorse, al fine di assicurare una premialità alle politiche locali di promozione della mobilità sostenibile, una quota fissa di risorse è destinata ai Comuni beneficiari che, pur non essendo soggetti ad obbligo, hanno comunque adottato/approvato il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile;

CONSIDERATO che la ripartizione delle risorse tra le categorie ammesse di beneficiari, quale inserita nel Programma, è determinata nella seguente misura: 123.625.000 euro per le Città Metropolitane, 123.625.000 euro per i Comuni capoluogo di Città Metropolitane e 247.200.000 euro per i Comuni capoluogo con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per un totale di 494.450.000 euro;

VISTO il decreto direttoriale n. 338-PIF del 23 dicembre 2024, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio al n. 23 in data 10 gennaio 2025, con il quale, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della Legge 196/2009 ultimo periodo, è stato assunto l'impegno di spesa sul capitolo 2226/PG-01 del bilancio di previsione del MASE a favore degli Enti locali beneficiari per l'attuazione del Programma, per la somma complessiva di 494.450.000,00 euro, di cui 50.000.000,00 euro a valere sulle risorse iscritte sul conto dei residui relative all'anno 2024, 3.335.000,00 euro a valere sull'E.F. 2025, 53.635.000,00 euro a valere sull'E.F. 2026, 99.345.000,00 euro a valere sull'E.F. 2027, 139.245.000,00 euro a valere sull'E.F. 2028 e 148.890.000,00 euro a valere sull'E.F. 2029;

CONSIDERATO che l'articolo 14 del decreto-Legge 16 settembre 2024, n. 131, prevede l'attribuzione di attività finalizzate alla gestione del Programma a società in house del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con oneri a carico del Fondo, nel limite del 2% delle risorse per gli anni 2024 e 2025 e nel limite dell'1% per gli anni successivi;

CONSIDERATO che, su tali basi, è possibile prevedere un supporto tecnico-specialistico al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica da parte di una società in house per gli aspetti amministrativi, procedurali, contabili, di monitoraggio e di segreteria attinenti alla gestione del Programma, in possesso di specifica competenza ed esperienza nel supporto alla pubblica amministrazione;

CONSIDERATO che l'articolo 14 del decreto-Legge 16 settembre 2024, n. 131, prevede il supporto, da parte dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), previa Convenzione con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, a favore dei beneficiari dei finanziamenti del Programma in fase di individuazione e di attuazione dei progetti, con oneri ricompresi nello stesso limite delle risorse assegnabili alle società in house del Ministero;

CONSIDERATO che l'ANCI, rientrante nella definizione di "amministrazione pubblica" ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 175/2016 (secondo il quale per amministrazioni pubbliche si intendono "le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale") ed inserita nell'elenco ISTAT recante l'indicazione delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della Legge 196/2009, è, ai sensi del vigente Statuto, una associazione senza scopo di lucro che costituisce il sistema della rappresentanza di Comuni, Città Metropolitane ed Enti di derivazione comunale e che, tra l'altro: a) rappresenta i Comuni, le Città Metropolitane e gli Enti di derivazione comunale nei rapporti con il Governo, il Parlamento e con tutte le istituzioni o gli enti centrali o di rilievo nazionale; b) cura la rappresentanza dei Comuni e loro forme associative e delle Città Metropolitane dinanzi a istituzioni e organismi internazionali e dell'Unione europea e al Comitato delle Regioni; c) promuove lo sviluppo



e la crescita delle funzioni dei Comuni, tutelandone e rappresentandone gli interessi, anche nei rapporti con altre istituzioni e amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali nazionali, comunitarie ed internazionali; in particolare, tiene stabili rapporti politici e istituzionali con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, con l'UPI, e con le altre organizzazioni che si occupino di questioni di interesse del sistema delle autonomie; d) svolge attività di sostegno, assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell'interesse e nei confronti dei Comuni italiani singoli o associati e delle Città Metropolitane e degli enti soci, anche su incarico della Pubblica Amministrazione, ai suoi diversi livelli e articolazioni;

CONSIDERATO che, alla luce dell'entità e della tipologia delle sopra esposte attività di supporto, le risorse da destinare alla società in house ed all'ANCI, sulla base di apposite successive convenzioni, possono essere quantificate rispettivamente in 2.000.000 euro e 3.550.000 euro, per un totale di 5.550.000 euro;

VISTO l'articolo 11 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003, che dispone, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto d'investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, sia dotato del Codice unico di progetto - CUP, istituito dalla Legge n. 144 del 17 maggio 1999;

VISTO l'articolo 5, comma 6, del decreto-Legge n. 13 del 24 febbraio 2023, convertito in Legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge n. 41 del 2023, che reca disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali ed europee, ai sensi del quale le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP);

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti;

ACQUISITO il concerto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota del 5 agosto 2025;

ACQUISITO il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze con nota del 25 settembre 2025;

DECRETA

Articolo 1
(Oggetto e finalità)

1. Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 14 comma 1, del decreto-Legge 16 settembre 2024, n. 131, istituisce un *“Programma integrato di interventi sulla mobilità urbana e metropolitana”*, di seguito Programma, a valere sulle risorse del Fondo per l'attuazione delle misure del Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico previsto dall'articolo 1, comma 498, della Legge 30 dicembre 2021 n. 234, di seguito Fondo, per un ammontare pari a 500.000.000,00 euro, ripartiti come di seguito rappresentato:

Annualità	Risorse
2024	50.000.000,00
2025	5.000.000,00
2026	55.000.000,00
2027	100.000.000,00



2028	140.000.000,00
2029	150.000.000,00

2. Il Programma finanzia, a valere sulle risorse del Fondo, i progetti integrati, di seguito Progetti, presentati dagli Enti individuati nell'Allegato 1, Parte A, di seguito indicati come Beneficiari, e riconducibili alle seguenti categorie, di seguito indicate come Categorie di Beneficiari, ossia:

- Città Metropolitane;
- Comuni capoluogo di Città Metropolitane;
- Comuni capoluogo di Provincia con popolazione residente superiore a 50.000 abitanti.

L'Allegato 1, Parte A, prevede, altresì, la ripartizione delle risorse del Programma destinate ai Beneficiari. I Progetti devono:

- essere finalizzati a ridurre l'impatto del settore dei trasporti, sia relativamente alle persone che alle merci, sulla qualità dell'aria, in particolare in ambito urbano e metropolitano, con effetti positivi anche sulla decarbonizzazione, attraverso un miglioramento dell'organizzazione di servizi di mobilità delle persone e delle merci tale da produrre anche un cambiamento nelle abitudini di mobilità dei cittadini;
- interessare le attività funzionali alla gestione e all'erogazione dei servizi di mobilità, le attività di informazione, di comunicazione e di incentivazione all'utenza, le attività di analisi, di elaborazione e di consolidamento dei dati relativi agli spostamenti, nonché eventuali ulteriori attività attuabili dalle amministrazioni locali per rendere sostenibile la mobilità urbana.

3. I Progetti hanno ad oggetto le seguenti Linee generali di intervento, descritte in termini di dettaglio nell'Allegato 1, parte B:

- a) rafforzamento del *Mobility Management*;
- b) potenziamento del servizio di TPL e della mobilità collettiva/*in sharing* e *on demand*;
- c) sostegno alla logistica urbana sostenibile;
- d) incentivi e azioni a supporto della domanda di mobilità sostenibile;
- e) azioni per la regolamentazione e per la gestione della mobilità urbana.

4. La gestione del Programma è assicurata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di seguito sinteticamente Ministero, attraverso la Direzione Generale Programmi e Incentivi Finanziari, di seguito sinteticamente Direzione competente, che si avvale del supporto tecnico-specialistico di una società *in house* per gli aspetti amministrativi, procedurali, contabili e di segreteria. Il supporto è fornito, oltre ai casi specificamente richiesti dal presente decreto, in tutte le attività finalizzate alla ricezione, alla gestione documentale ed alla verifica delle istanze, dei Progetti, delle rendicontazioni e dei relativi atti allegati, all'impegno ed al trasferimento delle risorse ed agli adempimenti di segreteria relativi alla gestione del Programma. A tale attività di supporto è destinata, con modalità da stabilire attraverso una apposita Convenzione, una quota pari a 2.000.000,00 euro, quantificati nei limiti stabiliti per le attività di gestione dall'articolo 1, comma 498, della Legge n. 234 del 2021, e imputabili ad esigibilità in 600.000,00 euro sull'E.F. 2025, 300.000,00 euro sull'E.F. 2026, 300.000,00 euro sull'E.F. 2027, 400.000,00 euro sull'E.F. 2028 e 400.000,00 euro sull'E.F. 2029.

5. Il Programma ha una durata di 60 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 2 **(Presentazione delle Proposte progettuali e dei Progetti)**

1. Entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, i Beneficiari presentano alla Direzione competente una proposta progettuale, di seguito sinteticamente Proposta, predisposta secondo il *format* previsto dall'Allegato 2 e, completa del relativo CUP, avente ad oggetto la descrizione di massima del Progetto che si intende realizzare con le risorse



assegnate di cui all'Allegato 1, Parte A, riferito ad almeno due Linee generali di intervento di cui all'articolo 1, comma 3 e all'Allegato 1, parte B. L'invio della Proposta dovrà avvenire a mezzo PEC all'indirizzo PIF@pec.mase.gov.it riportando, nel campo "Oggetto", la seguente dicitura: "Programma integrato di interventi sulla mobilità urbana e metropolitana". Saranno escluse, in quanto irricevibili per tardività, tutte le Proposte pervenute oltre il termine di 45 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La Direzione competente, entro 30 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle Proposte, approva le Proposte ammissibili, previa verifica di coerenza con almeno due delle Linee generali di intervento definite dall'articolo 1, comma 3 e all'Allegato 1, parte B. L'approvazione avviene con uno o più decreti trasmessi anche al Ministero dell'Economia e delle Finanze, recanti l'indicazione delle Proposte approvate e delle risorse assegnate. In caso di Proposte erranee o incomplete, la Direzione competente attiva il procedimento di soccorso istruttorio di cui all'articolo 6, comma 1, lett. b) della L. 241/90, assegnando un termine massimo di 10 giorni per la regolarizzazione delle Proposte a pena di esclusione. Nel caso in cui la Direzione competente ravveda la sussistenza di motivi ostativi all'accoglimento della Proposta, la Direzione medesima ne dà comunicazione ai sensi dell'articolo 10 *bis* della L. 241/90.

2. In caso di mancata presentazione della Proposta di cui al precedente comma 1 da parte di uno o più Beneficiari, ovvero in caso di presentazione di una o più Proposte di valore inferiore al finanziamento assegnato di cui all'Allegato 1, Parte A, ovvero ancora in caso di rigetto, da parte della Direzione competente, di una o più Proposte presentate dai Beneficiari, le risultanti risorse non utilizzate saranno ripartite, nell'ambito della stessa Categoria di Beneficiari, in misura proporzionale alle quote definite nell'Allegato 1, Parte A, tra gli altri Beneficiari che abbiano presentato Proposte ammissibili. Le risorse così ripartite concorreranno alla definizione delle risorse assegnate in sede di approvazione delle Proposte ai sensi del precedente comma 1.

3. Entro 18 mesi dall'approvazione della Proposta di cui al comma 1, i Beneficiari, avvalendosi del supporto previsto dall'articolo 3, presentano alla Direzione competente, sulla base delle modalità che verranno rese disponibili sul sito del Ministero, un Progetto contenente:

- a) la descrizione degli interventi approvati a norma di legge, con l'indicazione delle Linee generali di intervento di cui all'articolo 1, comma 3 e all'Allegato 1, parte B; la descrizione include i cronoprogrammi previsti per la realizzazione degli interventi, il quadro tecnico-economico, il relativo CUP già emesso, ed è accompagnata da una stima dei benefici ambientali attesi in termini di riduzione delle emissioni dei principali inquinanti atmosferici;
- b) l'indicazione delle voci di spesa a cui si riferisce il finanziamento, eventualmente incrementato ai sensi del comma 2, ricomprese tra le categorie di spese ammissibili individuate dall'Allegato 3;
- c) l'indicazione di eventuali altri finanziamenti del Progetto, destinati a spese differenti rispetto a quelle a cui si riferisce il finanziamento previsto dal Programma;
- d) una dichiarazione dell'ANCI attestante che sono state svolte, a favore del Beneficiario, le attività di supporto previste dall'articolo 3 pertinenti alla predisposizione del Progetto;
- e) gli atti di approvazione o adozione del PUMS e di nomina del *Mobility Manager* d'Area, per i Comuni e le Città Metropolitane tenuti a tali adempimenti;
- f) una dichiarazione con cui il Beneficiario si impegna a garantire, per almeno un triennio, dalla data di completamento dell'attuazione del Progetto finanziato, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e/o la gestione dei servizi oggetto di finanziamento.

Con riferimento alla lett. a) del presente comma, si specifica che le Linee generali di intervento dovranno coincidere con quelle indicate nella Proposta approvata, ferma restando la possibilità di indicare Linee generali di intervento ulteriori, nei limiti delle risorse assegnate in sede di approvazione della Proposta ai sensi del precedente comma 1. Solo eccezionalmente, e per giustificati motivi, anche correlati alle evidenze emerse nell'ambito dell'attività di supporto svolta da ANCI ai sensi del successivo articolo 3, il Beneficiario potrà indicare Linee generali di intervento diverse da quelle oggetto della Proposta approvata, purché coerenti con quelle di cui all'articolo 1, comma 3 e all'Allegato 1, parte B e previa autorizzazione della Direzione competente. Ai fini dell'autorizzazione,



il Beneficiario, entro 15 mesi dall'approvazione della Proposta di cui al comma 1, dovrà presentare apposita istanza alla Direzione competente, che, entro 30 giorni dalla relativa ricezione, comunica motivatamente al Beneficiario l'approvazione o il rigetto dell'aggiornamento della Proposta.

4. La Direzione competente approva il Progetto ammissibile, entro 45 giorni dalla relativa ricezione, previa verifica che sussistano gli elementi previsti dal comma 3 e che il Progetto rispetti i requisiti generali di cui all'articolo 1, comma 2. In caso di Progetto erroneo o incompleto, la Direzione competente attiva il procedimento di soccorso istruttorio di cui all'articolo 6, comma 1, lett. b) della L. 241/90, assegnando un termine di 15 giorni per la regolarizzazione dei Progetti a pena di esclusione. Nel caso in cui la Direzione competente ravveda la sussistenza di motivi ostativi all'accoglimento del Progetto, la Direzione medesima ne dà comunicazione ai sensi dell'articolo 10 *bis* della L. 241/90. L'approvazione dei Progetti avviene con uno o più decreti trasmessi anche al Ministero dell'Economia e delle Finanze, recanti l'indicazione dei Progetti approvati e delle risorse finanziate.

5. In caso di mancata presentazione del Progetto di cui al precedente comma 3 da parte di uno o più Beneficiari, ovvero in caso di presentazione di uno o più Progetti di valore inferiore al finanziamento assegnato, ovvero ancora in caso di rigetto, da parte della Direzione competente, di uno o più Progetti presentati dai Beneficiari, le risultanti risorse residue, al netto di quelle già erogate e revocate ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera a), saranno ripartite, nell'ambito della stessa Categoria di Beneficiari, in misura proporzionale alle quote definite nell'Allegato 1, Parte A, tra gli altri Beneficiari che abbiano presentato Progetti ammissibili. Le risorse così ripartite saranno assegnate in sede di approvazione del Progetto di cui al precedente comma 4. Per l'utilizzo delle ulteriori risorse assegnate, ciascun Beneficiario, entro 6 mesi dall'approvazione del Progetto originario, può presentare alla Direzione competente un Progetto integrativo, da redigere ai sensi del precedente comma 3, contenente almeno una linea di intervento di cui all'Allegato 1, parte B, e da realizzare e rendicontare in tempi compatibili con il termine finale del Programma fissato dall'articolo 1, comma 5. La Direzione competente approva il Progetto integrativo secondo la procedura prevista dal precedente comma 4. Qualora non si dovesse addivenire all'approvazione di Progetti integrativi tali da esaurire l'ammontare complessivo delle risorse oggetto del Programma di finanziamento, il corrispondente residuo non utilizzato da ciascun Beneficiario sarà oggetto di revoca.

6. I Progetti devono essere interamente realizzati entro 28 mesi dall'approvazione prevista dal comma 4, fatta salva la possibilità di procedere nei successivi 4 mesi alla trasmissione della documentazione tecnica e contabile di cui all'articolo 4, comma 5.

7. Nella predisposizione e nell'attuazione dei Progetti devono essere rispettate tutte le pertinenti norme di settore applicabili al caso di specie, incluse quelle attinenti agli aiuti di Stato, alla regolarità delle gare e degli appalti e ai criteri ambientali minimi.

Articolo 3 **(Supporto alla predisposizione e all'attuazione dei Progetti)**

1. Ai sensi dell'articolo 14, commi 2 e 3, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, l'ANCI assicura ai Beneficiari il supporto alla predisposizione e all'attuazione dei Progetti previsti dall'articolo 2, anche nei casi di modifiche, sostituzioni o integrazioni progettuali ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, attraverso le seguenti attività, da realizzare come parte integrante degli interventi oggetto dei Progetti:



- a) costruzione, alimentazione, analisi di una base dati unica omogenea relativa ai flussi di spostamento della domanda di mobilità sui territori interessati dal Programma e alle matrici O/D, interoperabile con eventuali piattaforme e base dati in possesso dei singoli Beneficiari;
- b) erogazione di moduli di formazione specialistica ai *Mobility Manager* d'Area;
- c) analisi dei fabbisogni di mobilità, ai fini della progettazione ed attuazione dei Progetti;
- d) accompagnamento in itinere in fase di attuazione dei Progetti;
- e) monitoraggio dei risultati conseguiti dall'attuazione dei Progetti, con analisi di impatto e stima dei benefici in termini di riduzioni delle emissioni inquinanti e della congestione urbana ed in termini di miglioramento delle condizioni di mobilità degli utenti.

Ai fini dello svolgimento delle attività di supporto alla predisposizione e attuazione dei Progetti, l'ANCI potrà avvalersi anche dei dati dell'Osservatorio Nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio del trasporto pubblico locale e della mobilità locale sostenibile di cui all'art. 1, comma 300, della Legge 244/2007.

2. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto il Ministero e l'ANCI sottoscrivono una Convenzione che individua il Piano operativo di dettaglio delle attività previste dal comma 1.

3. Alle attività previste dal comma 1 è destinata, con modalità da stabilire attraverso la Convenzione di cui al comma 2, una quota pari a 3.550.000,00 euro, quantificati nei limiti stabiliti per le attività di gestione dall'articolo 1, comma 498, della Legge n. 234 del 2021 e imputabili ad esigibilità in 1.065.000,00 euro sull'E.F. 2025, 1.065.000,00 euro sull'E.F. 2026, 355.000,00 euro sull'E.F. 2027, 355.000,00 euro sull'E.F. 2028 e 410.000,00 euro sull'E.F. 2029.

Articolo 4 **(Procedura di trasferimento del finanziamento)**

1. La Direzione competente provvede al trasferimento ai Beneficiari di un'anticipazione complessiva pari al 20% delle risorse assegnate, con le seguenti modalità:

- entro 45 giorni dall'approvazione della Proposta, la Direzione competente eroga una prima quota di anticipazione, pari al 10% dell'importo assegnato;
- entro 30 giorni dall'approvazione del Progetto, la Direzione competente eroga una seconda quota di anticipazione, che, sommata alla prima, deve corrispondere al 20% dell'importo finanziato. Tale seconda quota non è trasferita se la prima quota erogata eccede la percentuale del 20% dell'importo finanziato.

In caso di presentazione di Progetti integrativi di cui articolo 2, comma 5, entro 30 giorni dalla relativa approvazione, la Direzione competente eroga l'anticipazione del 20% dell'ulteriore importo finanziato.

2. Il trasferimento delle quote successive del finanziamento, a titolo di pagamenti intermedi o a titolo di saldo finale, è effettuato a seguito della presentazione di richieste di rimborso connesse allo stato di avanzamento degli interventi. La prima istanza deve corrispondere ad almeno il 90% della somma delle anticipazioni di cui al precedente comma 1 e le istanze successive, inclusa quella del saldo finale, ad almeno il 20% dell'importo finanziato con i decreti di cui all'articolo 2, commi 4 e 5. Il trasferimento delle quote intermedie è disposto previa verifica del rispetto di tali percentuali e della sussistenza della documentazione prevista dal comma 3, ferma restando la successiva attività di verifica prevista dal comma 5.

3. Ai fini del trasferimento delle quote previste dal comma 2, i Beneficiari trasmettono alla Direzione competente, sulla base delle modalità che verranno rese disponibili sul sito del Ministero, una richiesta di rimborso unita ad una dichiarazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui attestano l'importo relativo alla spesa ammissibile



sostenuta da rimborsare. Alla dichiarazione, è allegata una relazione tecnica che descriva lo stato di avanzamento degli interventi, nonché la rendicontazione economico-finanziaria e la documentazione contabile relativa alle spese sostenute sulla base del finanziamento.

4. In relazione alla quota di saldo finale, in aggiunta alla documentazione prevista dal comma 3 allegata alla richiesta di rimborso, è prodotta anche apposita documentazione che dimostri il completamento degli interventi del Progetto, inclusi collaudi, verifiche finali e altri atti relativi alla regolare e completa esecuzione; alla richiesta di rimborso sono allegate altresì: 1) una dichiarazione dell'ANCI attestante che sono state svolte, a favore del Beneficiario, le attività di supporto previste dall'articolo 3 pertinenti all'attuazione del Progetto; 2) una relazione di quantificazione degli effetti ambientali prodotti dall'attuazione del Progetto in termini di riduzione delle emissioni in atmosfera dei principali inquinanti atmosferici.

5. La Direzione competente, anche avvalendosi del supporto tecnico-specialistico di una società *in house*, effettua la verifica tecnico-amministrativa della documentazione ricevuta ai sensi dei commi 3 e 4, in relazione a ciascuna richiesta di rimborso pervenuta. A tal fine possono essere richiesti ai Beneficiari integrazioni o precisazioni, da fornire nei tempi indicati dalla Direzione competente.

6. La Direzione competente comunica ai Beneficiari l'esito della verifica prevista dal comma 5. Eventuali spese non oggetto di idonea rendicontazione o ritenute non ammissibili dalla Direzione competente sono decurtate dalle successive richieste di rimborso avanzate dai Beneficiari a titolo di pagamenti intermedi o a titolo di saldo finale. Le risorse oggetto di decurtazione possono essere riconosciute a copertura di ulteriori spese ammissibili sostenute per l'attuazione del Progetto, ovvero possono essere reimpiegate con le modalità di cui all'articolo 5, comma 3.

7. La Direzione competente può convocare riunioni con i Beneficiari finalizzate ad accertare lo stato di avanzamento degli interventi oggetto dei Progetti e verificare altri aspetti legati alla fase di attuazione.

Articolo 5 **(Modifica e sostituzione dei Progetti. Poteri di revoca. Economie)**

1. Nel caso in cui risulti necessario modificare elementi del Progetto di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), il Beneficiario deve inviare alla Direzione competente, entro il termine previsto per la realizzazione del Progetto, la documentazione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a) e lettera b) appositamente aggiornata. In tal modo è altresì possibile prorogare, per motivi giustificati e non prevedibili, per un periodo non eccedente il termine del Programma fissato dall'articolo 1, comma 5: a) il termine di 4 mesi previsto dall'articolo 2, comma 6, per la presentazione del rendiconto finale; b) il termine di 28 mesi previsto dall'articolo 2, comma 6, per la realizzazione degli interventi, considerando, nel termine finale della proroga, anche la presentazione del rendiconto finale. La Direzione competente, entro 45 giorni dalla ricezione della documentazione, comunica al Beneficiario l'approvazione dell'aggiornamento del Progetto e la conseguente prosecuzione della procedura di trasferimento delle quote di finanziamento o, se necessario per effetto dell'entità delle modifiche, prescrive al Beneficiario di procedere ai sensi del comma 2.

2. In caso di impossibilità di realizzazione, anche parziale, di un Progetto, per motivi giustificati e non prevedibili, il Beneficiario può inviare alla Direzione competente la documentazione di cui all'articolo 2, comma 3, relativa ad un progetto sostitutivo (di seguito Progetto Sostitutivo) contenente almeno due delle Linee generali di intervento di cui all'Allegato 1, parte B. La durata del Progetto Sostitutivo deve essere compatibile con l'obbligo di inviare la documentazione tecnica e contabile di cui all'articolo 4, comma 4, nel termine finale del Programma fissato dall'articolo 1, comma 5. Ai fini dell'approvazione



del Progetto Sostitutivo la Direzione competente procede alla verifica prevista dall'articolo 2, comma 4 ed alla verifica delle motivazioni presentate. In caso di impossibilità parziale, il Progetto Sostitutivo deve ricomprendere la parte dell'originario Progetto approvato che rimane realizzabile. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, le risorse erogate utilizzate per spese inerenti all'originario Progetto, che risultino funzionali al Progetto Sostitutivo, sono imputate a tale ultimo Progetto.

3. In caso di economie derivanti da ribassi d'asta e di altre economie di spesa, che risultino rispetto a qualsiasi fase di attuazione del Progetto, avvenuta in conformità alla descrizione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), il Beneficiario può inviare alla Direzione competente, con la documentazione relativa a tali economie, un nuovo Progetto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, di seguito Nuovo Progetto, contenente almeno una linea di intervento di cui all'Allegato 1, parte B, e da realizzare e rendicontare in tempi compatibili con il termine finale del Programma fissato dall'articolo 1, comma 5. La Direzione competente approva il Nuovo Progetto entro 45 giorni dalla relativa ricezione. Ai fini dell'approvazione del Nuovo Progetto, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 2, comma 4. In caso di approvazione di un Nuovo Progetto, allo stesso saranno applicabili tutte le disposizioni previste dal presente decreto per il Progetto originario. Qualora non si dovesse addivenire all'approvazione di un Nuovo Progetto, le corrispondenti economie saranno oggetto di revoca.

4. La Direzione competente, anche sulla base delle verifiche previste dall'articolo 4, comma 5, e delle attività di monitoraggio previste dall'articolo 6, dispone la revoca, anche parziale, dei finanziamenti:

- a) in caso di mancata presentazione del Progetto di cui all'articolo 2, comma 3, a seguito dell'approvazione della Proposta di cui all'articolo 2, comma 1;
- b) in caso di interventi realizzati in modo difforme rispetto al Progetto, incluso il termine di realizzazione, o la cui realizzazione sia risultata impossibile, salvo quanto previsto dai commi 1 e 2;
- c) in caso di mancata presentazione o approvazione di un Progetto integrativo;
- d) in caso di approvazione di un Progetto Sostitutivo che presenti un valore inferiore all'importo finanziato, per la parte di risorse non reimpiegate nell'attuazione del predetto Progetto Sostitutivo;
- e) in caso di mancata presentazione o approvazione di un Nuovo Progetto;
- f) in caso di mancata osservanza della disciplina nazionale e comunitaria applicabile, con particolare riferimento agli affidamenti di lavori, servizi e forniture;
- g) nel caso in cui la convocazione di cui all'articolo 6, reiterata almeno una volta, non abbia avuto seguito, salvi motivi non imputabili al Beneficiario.

5. Le risorse in relazione alle quali è stata disposta la revoca, se già erogate, devono essere restituite aumentate degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione delle risorse stesse e sono versate dal Beneficiario in apposito Capitolo/Articolo di entrata del Bilancio dello Stato, i cui estremi sono comunicati dalla Direzione competente, per restarvi ivi acquisite.

Le risorse in relazione alle quali è stata disposta la revoca, se non ancora erogate, al netto di quelle ripartite ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 5, costituiscono economie di bilancio.

6. Le istanze relative all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 sono trasmesse alla Direzione competente a mezzo PEC all'indirizzo PIF@pec.mase.gov.it, riportando, nel campo "Oggetto", la seguente dicitura: "Programma integrato di interventi sulla mobilità urbana e metropolitana".



Articolo 6 **(Tavolo di Monitoraggio Tecnico)**

1. È istituito, presso il Ministero, un Tavolo di Monitoraggio Tecnico, a cui partecipano 3 rappresentanti della Direzione competente e 3 rappresentanti dell'ANCI, con il compito di monitorare, *in itinere* ed *ex post*, la progressiva attuazione del Programma. Il tavolo si riunisce almeno due volte all'anno. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare uno o più Beneficiari. La partecipazione al tavolo non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Restano ferme le attività di monitoraggio da effettuare attraverso i sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi del decreto-legislativo n. 229 del 2011.

Articolo 7 **(Divulgazione dei risultati. Trattamento dei dati personali)**

1. Il Ministero può divulgare i risultati dei progetti finanziati attraverso la pubblicazione, sotto qualsiasi forma, di dati e informazioni riguardanti, tra l'altro, Beneficiari, obiettivi, interventi realizzati, benefici ambientali conseguiti, costo totale e finanziamenti erogati.

2. I Beneficiari sono tenuti a dare la massima informazione e diffusione in merito ai risultati conseguiti con i progetti finanziati nell'ambito del Programma.

3. Tutti i prodotti, i materiali e gli atti, anche relativi ad incontri e altre iniziative, concernenti il progetto finanziato devono evidenziare la fonte del finanziamento e il logo del Ministero.

4. Il Ministero e i Beneficiari assicurano che, nelle attività finalizzate all'attuazione del Programma, il trattamento dei dati personali sia gestito nel rispetto della normativa vigente e nei limiti strettamente inerenti alla realizzazione degli scopi specifici di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

 GILBERTO PICCHETTO FRATIN
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
MINISTRO
10.11.2025 17:10:37 GMT+01:00

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 Matteo Salvini
Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti
18.11.2025 10:41:25
GMT+01:00

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Firmato digitalmente da

Giancarlo Giorgetti

2025-12-31 16:13:46 +0100

